



DATEV

KOINOS

NOVITA' PER LA REDAZIONE E CERTIFICAZIONE DEL BILANCIO AL 31.12.2024

Provasi Roberta

Università degli Studi di Milano-Bicocca

roberta.provasi@unimib.it

AGENDA

Le novità statuite dal legislatore e dall' OIC: i nuovi parametri contabili ex Dlgs 125/24, OIC5, OIC 30 e gli emendamenti dell'OIC 16 ed OIC 31

Le criticità per il bilancio in chiusura: il ritorno degli ammortamenti e gli impatti sulla vita utile residua, la copertura delle perdite sterilizzate, la prima applicazione dell'OIC 34

Le valutazioni delle attività e passività a breve e loro impatto sul calcolo degli indicatori (CCN, Cash Flow e DSCR) e sulla continuità aziendale

Procedure di revisione in fase final per la raccolta di evidenze a supporto della review della continuità aziendale e per eventuali segnalazioni ai sensi dell'art. 25-octies del CCII. La relazione di certificazione del fascicolo di bilancio 2024

LE NOVITA' STATUITA DALLE NORMATIVE

1

D.Lgs 125/2024-in GU n. 212 del 10 settembre 2024, che attua la Direttiva 2022/2464/UE (anche nota come Corporate Sustainability Reporting Directive o CSRD)

2

D.Lgs. 136/2024 in GU n. 227 del 27 settembre 2024 che modifica Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), (noto come Terzo Correttivo)

3

La Direttiva UE 25/2025, pubblicata nella GU UE del 10 gennaio 2025, interviene con una serie di misure con lo scopo di migliorare l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario, aumentando la trasparenza delle imprese nel mercato unico. Nuovi obblighi informativi per società di persone

LE NOVITA' DALL'ORGANISMO ITALIANO CONTABILITA'

1

31 Gennaio 2025, OIC DOCUMENTO INTERPRETATIVO 11 aggiornato per i bilanci 2024 Decreto Legge 21 giugno 2022, n.73 (convertito con Legge 4 agosto 2022, n. 122) e successive modificazioni. Aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli non immobilizzati pubblica.

2

10 Dicembre 2024, OIC pubblica in consultazione una bozza di risposta alla richiesta di chiarimento su OIC 34 – Ricavi

3

18 Novembre 2024, L'OIC prolunga il termine per rispondere ai questionari sulle semplificazioni delle regole contabili- SCADUTO 20 dicembre 2024

4

17 Settembre 2024, OIC pubblica in consultazione la bozza del Principio contabile OIC 30 – Bilanci Intermedi – SCADUTO 18/11/2024

5

9 Aprile 2024 OIC pubblica in consultazione la bozza del Principio contabile OIC 5 – Bilanci di Liquidazione-SCADUTO 31/07/24

6

18 marzo 2024, l'OIC pubblica versione definitiva «Emendamenti ai principi contabili nazionali» che contengono modifiche all'OIC 12, OIC 15 Crediti, OIC 16 Immobilizzazioni Materiali, OIC 19 Debiti, OIC 25 Imposte sul reddito, OIC 31 Fondi per rischi e oneri e TFR.

ENTRATO IN VIGORE 1 gennaio 2024

LE LINEE GUIDA DI RIFERIMENTO (1)

1

Luglio 2024, CNDCEC, Modello 231 e fattori ESG: l'importanza di una virtuosa connessione

2

20 settembre 2024, CNDCEC, La Regolarizzazione delle Rimanenze di Magazzino»

3

24 settembre 2024, CNDCEC, Il decreto di attuazione dellaCSRD

4

7 novembre 2024, ASSONIME, Circolare n.21, «La nuova disciplina sugli obblighi di rendicontazione e informativa societaria in materia di sostenibilità;

5

Dicembre 2024, CNDCEC, «Norme di Comportamento del Collegio Sindacale delle Società NON quotate»

6

Dicembre 2024, CNDCEC, «Norme di Comportamento del Collegio Sindacale delle Società quotate»

LE LINEE GUIDA DI RIFERIMENTO (2)

7

Dicembre 2024, ASSIREVI, Documento di Ricerca n. 260, «La Relazione della società di Revisione Indipendente sulla Rendicontazione di Sostenibilità predisposta in via volontaria – ESRS Standards

8

Dicembre 2024, ASSIREVI Documento di Ricerca n. 259, L'obbligo di segnalazione da parte del revisore di situazioni di crisi e insolvenza ai sensi dell'art. 25 -octies CCII modificato dal D.Lgs 136/2024 (correttivo -Ter)

9

Dicembre 2024, ASSIREVI, Check list Bilanci 2024

10

Dicembre 2024, CNDCEC, La gestione del capitale circolante come leva strategica nelle dinamiche finanziarie dell'impresa»

11


Gennaio 2025, ASSIREVI Documento di Ricerca 251R (Revised), Le attestazioni della direzione

NORMATIVE IN DEFINIZIONE

1 Responsabilità dei sindaci art. 2407 c.c.

2 Legge Equo/Compenso – L.49/2023
AGGIORNAMENTO TARIFFE PROFESSIONALI

3 **CONTROLLO QUALITA' ATTIVITA' DEL REVISORE LEGALE**



Comunicazione MEF del 28/01/25 «Entrata in vigore a regime dei principi professionali sulla gestione della qualità ISQM (Italia) 1, ISQM (Italia) 2, nonché del principio professionale di revisione aggiornato ISA (Italia) 220

CONTROLLO QUALITA' ATTIVITA' DEL REVISORE

PRINCIPI SULLA QUALITA'

Con determina del Ministero dell'economia e delle finanze (Ragioneria Generale dello Stato) n. RR 184 dell'8 agosto 2023 resa pubblica il 5 settembre 2023 sono stati adottati i principi professionali ISQM (Italia) 1, ISQM (Italia) 2 e il principio di revisione ISA (Italia) 220 aggiornato, preceduti dalla nuova versione dell'Introduzione ai principi stessi e del Glossario dei termini più utilizzati.

ISQM Italia) 1 - Gestione della qualità per i soggetti abilitati che svolgono revisioni contabili complete o limitate del bilancio o altri incarichi finalizzati a fornire un livello di attendibilità ad un'informazione ("Incarichi di assurance") o servizi connessi.


ISQM Italia) 2 - Riesame della qualità degli incarichi

NOVITA' STATUITE DA ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITA' (1)

1

31 Gennaio 2025, OIC DOCUMENTO INTERPRETATIVO 11 aggiornato per i bilanci 2024 Decreto Legge 21 giugno 2022, n.73 (convertito con Legge 4 agosto 2022, n. 122) e successive modificazioni.

Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dello scorso 23 settembre 2024 è stata estesa anche ai bilanci 2024 la possibilità di non svalutare i titoli iscritti nell'attivo circolante.



Tale normativa introdotta anni fa è stata più volta riproposta negli anni successivi: art. 20 quater DL 119/2018, per i bilanci **2018**, è stata poi estesa all'esercizio 2019 dal DM 15 luglio **2019**, all'esercizio 2020 dal DM 17 luglio **2020**, reintrodotta per i bilanci **2022** dalla conversione del DL Semplificazioni e infine prorogata anche ai bilanci **2023** dal DM 14 settembre 2023. Il decreto ministeriale ha disposto la proroga specificando e ribadendo la stessa motivazione ossia: "**considerato il permanere di una situazione di volatilità dei corsi e quindi di turbolenza dei mercati finanziari**

NOVITA' STATUITE DA ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITA' (2)

Pertanto, anche per il bilancio 2024 il riferimento sarà alle disposizioni di cui all'articolo 45 comma 3-octies, 3-novies e 3-decies del Decreto Legge 73/2022 convertito con Legge 4 agosto 2022, secondo cui:

“Considerata l’eccezionale situazione di turbolenza nei mercati finanziari, i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nell’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione, come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, anziché al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.”

A seguire viene riconfermata la modalità operativa come previsto dal I comma 3-decies dell'articolo 45 del Decreto Legge secondo cui:

“Le imprese indicate, al comma 3- novies che si avvalgono della facoltà di cui al comma 3-octies destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in applicazione delle disposizioni dei commi 3-octies e 3-novies e i valori di mercato rilevati alla data di chiusura del periodo di riferimento, al netto del relativo onere fiscale. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta differenza, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi”.

NOVITA' STATUITE DA ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITA' (3)

REGOLE TECNICHE

Nel bilancio d'esercizio, redatto secondo le disposizioni degli artt. 2423 cc e gli OIC i titoli trovano la loro collocazione in due voci dell'attivo patrimoniale:

- 1) voce B.III.3) Altri titoli, nel caso in cui i titoli siano considerati "immobilizzati";**
- 2) voce C.III.6) Altri titoli, nel caso in cui i titoli siano considerati "non immobilizzati".**

	Rilevazione iniziale	Valutazione
Titoli immobilizzati	Le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, ove applicabile (art. 2426, n. 1)	L'immobilizzazione che, alla data di chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i numeri 1) e 2) deve essere iscritta a tale minor valore. Il minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata (art. 2426, n. 3)
Titoli non immobilizzati	Sono iscritti al costo di acquisto [...], calcolato secondo il numero 1) (art. 2426, n. 9)	Sono iscritti al costo di acquisto [...], calcolato secondo il numero 1) ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento di mercato, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi (art. 2426, n. 9)

Il principio classificatorio si basa sul principio della destinazione da riferire alle caratteristiche del titolo di riferimento, nonché sulla volontà e sulla capacità effettiva della società di detenere i titoli per un periodo prolungato di tempo

NOVITA' STATUITE DA ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITA' (4)

AMBITO APPLICAZIONE DOCUMENTO 11

Per quanto concerne l'ambito di applicazione il Documento ribadisce che:

1)il riferimento è per i titoli di debito e i titoli di capitale iscritti nell'attivo circolante dello Stato Patrimoniale valutati ai sensi dell'articolo 2426, comma 1, n. 9, del codice civile al minore tra il costo ed il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato. I principi contabili nazionali relativi ai titoli che rientrano nell'ambito di applicazione della norma sono l'OIC 20 "Titoli di debito" e l'OIC 21 "Partecipazioni.

2)Il documento non si applica agli strumenti finanziari derivati, disciplinati dall'OIC 32 "Strumenti finanziari derivati", in quanto iscritti e valutati al fair value ai sensi del comma 1, n° 11-bis, dell'articolo 2426 del codice civile, e non al minore tra il costo ed il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato.

3)La deroga contenuta nella norma si applica ai titoli iscritti nell'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato (es. 31 dicembre 2023) e ai titoli acquistati nell'esercizio 2024. Può essere, inoltre, applicata a tutti i titoli presenti nel portafoglio non immobilizzato ovvero a specifici titoli, ancorché emessi dal medesimo emittente ma di specie diversa, motivando adeguatamente la scelta effettuata in nota integrativa.

NOVITA' STATUITE DA ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITA' (5)

Al riguardo vengono confermate alcune disposizioni già introdotte dal Documento Interpretativo 4, ossia:

La facoltà di applicare la norma solo ad alcune categorie di titoli presenti nel portafoglio non immobilizzato (es. titoli con diverso ISIN di uno stesso emittente) e **non considerare quindi la deroga come una scelta di politica contabile da applicarsi a tutti i titoli iscritti nell'attivo circolante.** Tale impostazione è coerente con la finalità agevolativa della norma. Tuttavia, per consentire al lettore del bilancio di comprendere le modalità di applicazione della deroga, è stata richiesto di specificare nella nota integrativa i criteri seguiti per l'individuazione dei titoli oggetto di deroga

Non è ammesso il ricorso alla deroga nei casi in cui il minor valore desumibile dall'andamento del mercato assume carattere durevole. **Pertanto non è consentito l'utilizzo della deroga nei casi in cui gli elementi che rendono accertato il minor valore espresso dal mercato alla data di chiusura dell'esercizio intervengono dopo tale data. È il caso, ad esempio, della rilevazione delle perdite conseguenti alla vendita dei titoli sul mercato dopo la chiusura dell'esercizio.**

NOVITA' STATUITE DA ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITA' (6)

A livello applicativo, le disposizioni normative, così come integrate dal documento interpretativo 11 emesso dall'OIC, richiedono:

1)per i titoli già presenti in portafoglio alla chiusura del precedente esercizio, la valutazione al medesimo valore presente in detto bilancio

2)per i titoli acquisiti nel corso dell'esercizio, la valutazione al costo di acquisto

3)l'applicazione del costo ammortizzato, salvo la facoltà concessa per i soggetti di minore dimensione o per specifiche situazioni (principio di rilevanza o impossibilità di utilizzo del metodo);

4)la valutazione dei titoli in valuta estera secondo le ordinarie disposizioni del codice civile e dell'OIC 26 Operazioni, attività e passività in valuta estera.

NOVITA' STATUITE DA ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITA' (7)

DISPOSIZIONI PER LA COSTITUZIONE DELLA RISERVA

L'accantonamento a apposita riserva indisponibile di patrimonio netto pari alla differenza tra il valore contabile dei titoli e il valore di mercato. Tale riserva è alimentata:

- 1) dall'utile dell'esercizio;
- 2) dalle altre riserve disponibili qualora l'utile dell'esercizio non fosse sufficiente.

In caso di insufficienza, la società dovrà destinare gli utili degli esercizi futuri a tale riserva fintanto che il suo valore non corrisponda alla svalutazione non effettuata (eventualmente rideterminata per nuove svalutazioni o ridotta per effetto dei ripristini di valore). **Il documento interpretativo non mette in evidenza come tali accantonamenti debbano essere effettuati ma sembra coerente con il dettame normativo l'accantonamento dell'utile o il trasferimento della riserva in sede di assemblea che approva il bilancio dell'esercizio 2024.**

Il medesimo ragionamento può essere applicato anche in caso di "rilascio" della riserva eccedente rispetto alla svalutazione titoli non effettuata mediante il suo trasferimento ad altra riserva disponibile (es. utili portati a nuovo).

NOVITA' STATUITE DA ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITA' (8)

NOTA INTEGRATIVA

Il Documento 11 ribadisce anche l'importanza dell'informativa in Nota Integrativa per cui è richiesto di argomentare nel caso di esercizio della deroga, fermo restando l'informativa da riportare in nota integrativa ai sensi dell'OIC 20, dell'OIC 21 e dell'OIC 28 "Patrimonio Netto", le seguenti formazioni circa:

1

La differenza di valore tra i titoli iscritti in bilancio ed il relativo valore desumibile dal mercato e le motivazioni per le quali hanno ritenuto la perdita temporanea e non durevole;

2

Le modalità con cui ci si è avvalsi della deroga indicando i criteri seguiti per individuare i titoli oggetto di deroga;

NOVITA' STATUITE DA ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITA' (9)

CRITICITA' E IMPLICAZIONI CONTABILI

Al fine di meglio valutare se optare o meno per il recepimento della deroga è necessario considerare le disposizioni statuite dai principi contabili circa la disciplina della svalutazione del valore dei titoli.

Al riguardo l'adeguamento del valore del titolo a minor valore desumibile dall'andamento di mercato può essere sviluppato con due tecniche contabili alternative:

SVALUTAZIONE DIRETTA DEL CONTO TITOLI.

1

In tal modo, il saldo del conto titoli rappresenta esattamente il valore di iscrizione in bilancio ma causerebbe la perdita dell'informativa legata al valore del titolo in assenza di svalutazione, utile per un eventuale ripristino di valore

2

SVALUTAZIONE INDIRETTA TRAMITE UTILIZZO DEL FONDO SVALUTAZIONE TITOLI.

Per effetto di questa duplicazione, il valore del conto titoli continuerebbe secondo le logiche valutative inizialmente adottate del costo ammortizzato mentre il fondo svalutazione accoglierebbe le movimentazioni che si vengono a creare di tempo in tempo per effetto delle svalutazioni e degli eventuali ripristini di valore. Il fondo svalutazione è un fondo rettificativo dell'attivo e permette, in questo modo, di esporre nello stato patrimoniale il valore del titolo secondo i dettami codicistici.

NOVITA' STATUITE DA ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITA' (10)

CRITICITA' E IMPLICAZIONI CONTABILI

Interessante anche il chiarimento riportato per il tramite di una esemplificazione nel recente aggiornato Documento n. 11 in caso di non utilizzo della deroga poiché trattasi di perdita a carattere durevole qualora gli elementi che rendono accertato il minor valore espresso dal mercato intervengano dopo la data di chiusura dell'esercizio. È il caso, ad esempio, della rilevazione delle perdite conseguenti alla vendita dei titoli sul mercato dopo la chiusura dell'esercizio.

Titoli al 31.12.23	100
Valore di mercato al 31.12.24	70
Prezzo di vendita febbraio 2025	70

Esempio:

Al 31 dicembre 2024 la perdita di 30 euro è considerata durevole in quanto è confermata dalla vendita di febbraio 2025. Pertanto, al 31 dicembre 2024 il titolo è iscritto a 70 euro.

Si ipotizzi invece il caso in cui il titolo viene venduto per 80 euro a febbraio 2025 prima della formazione del bilancio.

Al 31 dicembre 2024 la perdita di 30 euro è considerata durevole solo per 20.

NOVITA' STATUITE DA ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITA' (11)

IMPLICAZIONI PER IL REVISORE

Nel caso di società per cui presente l'organo di controllo, il revisore dovrà avere cura di ben monitorare il corretto recepimento da parte della società della normativa in deroga. In particolare, il revisore dovrà approntare adeguate verifiche per raccogliere evidenze probative in particolare per quanto concerne i due aspetti contabili critici di cui riportato nel precedente paragrafo vale a dire:

1

Le adeguate motivazioni a supporto dell'iscrizione dei titoli e delle partecipazioni fra le attività che non costituiscono immobilizzazione

2

Il carattere "non durevole" della perdita

La scelta della natura, dell'estensione e della tempistica delle procedure di validità che a tal fine il revisore dovrà svolgere dipende dal grado di sicurezza raggiunto al termine dell'interim e dall'affidabilità del controllo interno accertata tramite le procedure di conformità

NOVITA' STATUITE DA ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITA' (12)

IMPLICAZIONI PER IL REVISORE: CHECK LIST OPERATIVA

ANALISI PRELIMINARE E COMPARATIVA	Esiti Procedure
1. Rilevare le politiche contabili seguite dalla società in merito alla contabilizzazione e valutazione dei titoli e delle partecipazioni.	
2. Accertarsi che i metodi di contabilizzazione e di valutazione seguiti dalla società siano conformi alle norme di legge e ai principi contabili di riferimento e siano coerentemente applicati nel tempo.	
3. Ottenere o predisporre un elenco dei titoli e delle partecipazioni (controllate, collegate e altre) che contenga in quantità e valore il saldo d'apertura, gli incrementi, i decrementi, le riclassificazioni da voce a voce, e il saldo di chiusura. Rintracciare il totale con la contabilità e con i fogli di lavoro dell'esercizio precedente.	
4. Indagare significative variazioni rispetto all'esercizio precedente con riferimento sia alle rimanenze finali che ai volumi movimentati nell'esercizio.	
5. Verificare, se ritenuto necessario, che l'acquisizione di partecipazioni in altre imprese sia conforme, per oggetto e per misura a quanto stabilito dall'oggetto sociale (art. 2361 c.c.).	
6. Indagare sui motivi per cui, in presenza di circostanze che lo richiedano, non è stato predisposto il bilancio consolidato.	
7.....	

NOVITA' STATUITE DA ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITA' (13)

Dettaglio dei titoli in portafoglio alla fine dell'esercizio


Descrizione	Data di godimento	Valore nominale	Valore di costo	Data di scadenza	Ammontare interessi	Valore di mercato	Ref/

A completamento delle procedure dopo aver analizzato le evidenze raccolte, il revisore o la società di revisione incaricata di esprimersi sul bilancio dovrà **valutare la significatività della deroga, dei suoi effetti e la completezza dell'informativa di bilancio, valutando la necessità di inserire un paragrafo d'enfasi (richiamo di informativa) con un rimando diretto a dove è fornita l'informativa.** La mancanza di informativa o una sua non completezza potrebbe portare il revisore ad esprimere un giudizio con modifica o un giudizio avverso nei casi di pervasività della carenza riscontrata.

EMENDAMENTI AI PRINCIPI CONTABILI (1)

Nel marzo 2024 l'OIC ha pubblicato in un apposito documento le modifiche ad alcuni principi contabili. Gli emendamenti, ad eccezione dell'emendamento a OIC 25 che si applica immediatamente dopo la sua pubblicazione, si applicheranno ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dall'1.1.2024 o data successiva.

Gli effetti derivanti dalla sua applicazione andranno trattati secondo quanto indicato da OIC 29 per i cambiamenti di principi contabili. È inoltre consentita l'applicazione prospettica ma solo per le modifiche introdotte sui fondi per oneri di smantellamento e ripristino.



MODIFICHE APPORTATE

**OIC 16, OIC 31
OIC 12, 15, 19
OIC 25**

EMENDAMENTI AI PRINCIPI CONTABILI (2)

OIC 16, OIC 31: Fondi di smantellamento e ripristino

L'OIC ha ricevuto una **richiesta di chiarimenti** in merito alla contabilizzazione dei **fondi di smantellamento e/o ripristino**. La questione era di comprendere se la contropartita dell'iscrizione del fondo potesse o meno essere imputata a **incremento del costo del cespite** per il quale la società si trova ad avere l'obbligo di dover provvedere allo **smantellamento e/o al suo ripristino**. La prassi contabile ha sviluppato i **due seguenti diversi modelli contabili** :

1

Le imprese che, al **momento in cui sorgeva l'obbligazione** in questione, provvedevano ad **iscrivere l'intero ammontare del fondo per oneri e spese future**, con contropartita diretta **imputata al conto economico** dell'esercizio di insorgenza dell'obbligo.

Tale approccio privilegia **l'informazione patrimoniale**, perché esprimeva da subito la stima della **passività potenziale** a carico dell'impresa; dall'altra parte, però, **sacrificava in modo eccessivo il conto economico** dell'esercizio di insorgenza dell'obbligazione di smantellamento o ripristino, **a beneficio degli esercizi seguenti in cui il cespite veniva impiegato** concorrendo alla formazione del reddito dell'impresa.

EMENDAMENTI AI PRINCIPI CONTABILI (3)

OIC 16, OIC 31: Fondi di smantellamento e ripristino

2

Dall'altra parte, le imprese che, invece, procedevano alla **formazione del fondo** al passivo in modo **progressivo**, ossia accantonando al conto economico di ciascun esercizio la **quota di costo assunta come di competenza dell'esercizio** stesso, **sino ad arrivare per accumulo alla iscrizione del fondo** al passivo per l'ammontare stimato come adeguato rispetto all'assolvimento dell'obbligo posto a loro carico.

Questo secondo modello, di contro, rappresentava una soluzione più fedele al postulato della competenza economica, a sacrificio, però, dell'informativa patrimoniale, dato che la passività potenziale non veniva esposta in bilancio per la sua interezza, ma solo in forma progressiva e crescente nel tempo.

EMENDAMENTI AI PRINCIPII CONTABILI (4)

OIC 16, OIC 31: Fondi di smantellamento e ripristino

Il modello contabile unico indicato dall'OIC in forza degli emendamenti approvati si propone, perciò, di tenere conto di entrambe le esigenze informative: **da una parte, quella di dover esprimere, da subito, il costo complessivo dell'investimento che deve dare conto anche della quota che afferisce all'obbligazione di smantellamento o ripristino**, in quanto anche questa parte di spesa è imprescindibile per poter avere titolo di impiegare il bene nel processo produttivo dell'impresa; **dall'altra parte, quella di far concorrere i relativi costi alla formazione del risultato economico di ciascun esercizio nel corso del quale il cespite viene impiegato, secondo il principio della competenza economica.**

A tale scopo, il **modello contabile unico approvato dall'OIC**, e che ha richiesto emendamenti agli OIC 16 e 31, prevede:

- 1** • **l'incremento del costo del cespite**, con contropartita l'iscrizione del **fondo oneri per smantellamento e/o ripristino**, per l'intero importo stimato della passività in oggetto, sin dall'**esercizio di insorgenza dell'obbligazione** di smantellamento e/o ripristino;
- 2** • **l'ammortamento** nel corso della vita utile del cespite del suo **costo complessivo iscritto all'attivo immobilizzato**, comprendente perciò anche la **porzione riferita alla iscrizione del fondo per oneri futuri di smantellamento e/o ripristino.**

EMENDAMENTI AI PRINCIPI CONTABILI (5)

OIC 16, OIC 31: Fondi di smantellamento e ripristino

OIC 16

P. 32 – Si precisa che il costo d’acquisto o di produzione include quelli sostenuti per la costruzione di nuovi cespiti e per ampliare, ammodernare, migliorare o sostituire cespiti già esistenti, purché tali costi producano un incremento significativo e misurabile di capacità, di produttività o di sicurezza dei cespiti per i quali sono sostenuti, ovvero ne prolunghino la vita utile. Inoltre si considerano anche i costi di cui al successivo paragrafo 40A.

P. 40A- Rientrano tra i costi capitalizzabili – nel limite del valore recuperabile del bene – quelli di smantellamento e rimozione del cespite e/o ripristino del sito, nel momento in cui tali obbligazioni sono assunte. Per la contropartita contabile sarà interessato un fondo rischi e oneri. La stima di tali costi e l’aggiornamento seguono le disposizioni dell’OIC 31 – *Fondi per rischi e oneri e TFR* di cui si farà cenno più avanti.

62 – A proposito del piano di ammortamento si afferma che esso deve avere i caratteri della sistematicità, funzionale alla residua possibilità di utilizzazione dell’immobilizzazione. La determinazione del piano di ammortamento presuppone la conoscenza dei seguenti elementi: (a) *valore da ammortizzare*, (b) *residua possibilità di utilizzazione*, (c) *metodi di ammortamento*. L’ammortamento va interrotto se, in seguito all’aggiornamento della stima, il presumibile valore residuo risulta pari o superiore al valore netto contabile.


EMENDAMENTI AI PRINCIPI CONTABILI (6)

OIC 16, OIC 31: Fondi di smantellamento e ripristino

OIC 31

P. 19 A Il fondo smantellamento e/o ripristino è iscritto in contropartita del cespite, laddove iscritto in bilancio, sul quale insiste l'obbligazione di smantellamento del cespite e/o ripristino del sito.

P. 19 B Se il cespite sul quale insiste l'obbligazione di smantellamento del bene e/o ripristino del sito, non risulti iscritto in bilancio (come nel caso di beni in concessione, in affitto o in usufrutto), in contropartita del fondo di smantellamento del bene e/o ripristino del sito è rilevata un'attività iscritta tra le Altre immobilizzazioni immateriali ai sensi dell'OIC 24 - *Immobilizzazioni immateriali*.



Gli eventuali effetti sono rilevati in bilancio retroattivamente (ma è consentita anche l'applicazione prospettica) ai sensi dell' OIC 29

EMENDAMENTI AI PRINCIPI CONTABILI (7)

ESEMPIO

La società ABC acquista un impianto di produzione di agenti chimici e assume l'impegno a smantellarlo al termine della sua vita utile. L'impianto è disponibile per l'uso dal 1° gennaio 2020 ed ha una vita utile di 10 anni.


Essendo l'orizzonte temporale un elemento significativo nella stima della passività connessa all'obbligazione di smantellamento del bene e ripristino del sito, la società decide di tenere conto del passaggio del tempo nella stima del fondo.

Il costo di acquisto dell'impianto è pari a 90.000 euro a cui aggiungere i costi di smantellamento pari a 10.000 euro determinati attualizzando al 3,42% (tasso BTP a 10 anni) il costo futuro di smantellamento stimato pari a 14.000 euro.

EMENDAMENTI AI PRINCIPI CONTABILI (8)

Anno	VNC in.le	Amm.to	VCN finale
2020	100.000	10.000	90.000
2021	90.000	10.000	80.000
2022	80.000	10.000	70.000
2023	70.000	10.000	60.000
2024	60.000	10.000	50.000
2025	50.000	10.000	40.000
2026	40.000	10.000	30.000
2027	30.000	10.000	20.000
2028	20.000	10.000	10.000
2029	10.000	10.000	

F.do smant. to iniziale	Acc.to A CE	F.do smant. to finale
10.000	342	10.342
10.342	354	10.696
10.696	366	11.062
11.062	379	11.441
11.441	391	11.832
11.832	405	12.237
12.237	419	12.656
12.656	433	13.089
13.089	448	13.537
13.537	463	14.000



CIRCOLARE ASSONIME del 19/12/24
CIRCOLARE n. 26/2024, «Le modifiche ai principi contabili nazionali in tema di costi di smantellamento e ripristino: aspetti fiscali»

OIC 34 (1)

Il principio OIC 34 disciplina le modalità di contabilizzazione di tutte le transazioni che comportano la rilevazione di ricavi nella voce "A1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni" e "A5 Altri ricavi" del conto economico. Ha altresì esteso il perimetro di riferimento anche alle vendite di beni e prestazioni di servizi classificate negli altri ricavi, lasciando escluse alcune tipologie di ricavi e precisamente:

- 1) i ricavi derivanti dai lavori in corso su ordinazione di cui OIC 23
- 2) i ricavi derivanti dalla cessione di azienda, affitti attivi, ristorni e transazioni che non hanno finalità di compravendita

Il nuovo OIC 34, statuisce che il processo di identificazione dei ricavi che si articola nelle seguenti 5 fasi:

Fase 1: Determinazione del prezzo complessivo del contratto

Fase 2: Individuazione degli eventuali corrispettivi variabili

Fase 3: identificazione dell'unità elementare di contabilizzazione

Fase 4: Allocazione del prezzo a ciascuna unità elementare

Fase 5: Rilevazione del ricavo

OIC 34 (2)

Nonostante il principio sia ben organizzato nei contenuti, ricco di dettagli ed anche di esemplificazioni riferite alle diverse fattispecie, non sono mancate le criticità sia applicative che interpretative

1

Con riferimento alle disposizioni dei paragrafi **A.5 - A.7 - Società che agisce per conto proprio (Principal) o per conto di terzi (Agent)**, alcuni dubbi sono emersi sull'assenza della previsione dell'early adoption nell'ipotesi specifica di società che agisce per conto di terzi, in qualità di agent. Al riguardo, è interessante l'orientamento espresso dall'Organismo OIC, nel **comunicato (dicembre 2023)**, in merito ad un quesito sul tema dell'iscrizione del ricavo al netto oppure al lordo. **In base al principio di rilevazione del ricavo basato sul trasferimento sostanziale dei rischi e dei benefici, una società che non assume alcun rischio e beneficio rilevante non iscrive in bilancio né il ricavo derivante dalla vendita del bene, né il costo d'acquisto del bene ed iscrive invece la commissione netta ad essa spettante.**

OIC 34 (3)

10 dicembre 2024 (Bozza di Risposta), ulteriore intervento da parte dell'OIC al riguardo di un altro quesito pervenuto sulla richiesta di chiarimenti sulla contabilizzazione dei ricavi da cessione di buoni pasto.

In particolare, è stato chiesto di chiarire "se una società che emette buoni per un servizio sostitutivo di mensa (comunemente chiamati buoni pasto) debba contabilizzare i ricavi al lordo oppure al netto dei costi sostenuti per dare evidenza della commissione realizzata".

Il paragrafo A.6 dell'OIC 34 elenca gli elementi da prendere in considerazione, anche disgiuntamente, per determinare se una società agisce per conto proprio. Nella fattispecie in esame, l'oggetto della fornitura è rappresentato dal servizio sostitutivo di mensa che sarà acquistato dal dipendente presso l'esercizio convenzionato.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, nella sua risposta, OIC ritiene che l'emittente agisca per conto degli esercizi convenzionati e pertanto in base al paragrafo A.7 dell'OIC 34 deve rilevare il ricavo al netto dei costi sostenuti verso gli esercizi convenzionati per dare evidenza del valore della commissione ricevuta

OIC 34 (4)

IMPLICAZIONE PER ATTIVITA' DEL REVISORE

Con riferimento al bilancio 2024 fondamentale il processo di review da parte del revisore delle società che sono tenute a recepire l'OIC 34 che deve essere adeguato e attento perché trattasi del primo recepimento.

In particolare, il revisore deve considerare quanto disciplinato dall'OIC 34, nonché dal principio contabile OIC 29, durante la prima applicazione (bilanci al 31.12.2024), ossia la possibilità di optare tra le seguenti due soluzioni:

1) non rettificare i dati comparativi e rettificare il saldo d'apertura del patrimonio netto dell'esercizio in corso (ciò potrebbe provocare delle discrasie ai fini fiscali).

2) applicazione prospettica ai contratti di vendita che vengono stipulati a partire dall'inizio del primo esercizio di applicazione del presente principio contabile.

OIC 34 (5)


IMPLICAZIONE PER ATTIVITA' DEL REVISORE

Le principali procedure al riguardo, di cui il revisore deve tenere evidenza degli elementi probativi nelle proprie carte da lavoro sono:

- 1) il rispetto dei casi di esclusione delle disposizioni dell'OIC 34;**
- 2) le semplificazioni recepite dalla società. Il paragrafo 11 prevede che, se la separazione delle unità elementari di contabilizzazione (UEC) produce effetti non rilevanti, la società può procedere non separando le unità elementari di contabilizzazione. Tuttavia, occorre prestare attenzione all'irrilevanza;**
- 3) determinazione del prezzo complessivo;**
- 4) rilevazione delle scritture contabili adeguate;**
- 5) informativa in Nota Integrativa;**
- 6) aspetti fiscali.**



LE NOVITA' STATUITE DAL DLGS 125/2024 (1)

EFFETTI DELL'ENTRATA IN VIGORE SULLE ATTIVITA' PROFESSIONALI



1

IMPATTI SUGLI ORGANI DI GOVERNANCE




CDA

COLLEGIO SINDACALE

DIRIGENTE PREPOSTO SOSTENIBILITA'

2

IMPATTI SULLE PROFESSIONI



CONSULENTE SOSTENIBILITA' (REPORT DI SOSTENIBILITA')

REVISORE SOSTENIBILITA' (ATTESTAZIONE REPORT SOSTENIBILITA')

3

MODIFICA PARAMETRI DIMENSIONALI

LE NOVITA' STATUITE DAL DLGS 125/2024 (2)

MODIFICA DEI PARAMETRI DIMENSIONALI

L'adeguamento è la conseguenza dell'attuazione della Direttiva Delegata 2023/2775 Ue del 17 ottobre 2023 che ha modificato l'art. 3 della Direttiva 2013/34/Ue per recepire l'inflazione registrata negli ultimi anni (importo di incremento concordato circa il 25%)

L'art. 2435-bis c.1 del cc risulta così modificato:

*“ Le società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati possono redigere il **bilancio in forma abbreviata** quando nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti limiti:*

- totale dell'attivo di Stato Patrimoniale 5.500.000 di euro;*
- ricavi delle vendite e delle prestazioni 11.000.000 di euro;*
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità*

LE NOVITA' STATUITE DAL DLGS 125/2024 (3)

MODIFICA DEI PARAMETRI DIMENSIONALI

L'art. 2435-ter c.1 del cc risulta così modificato:

“ Le società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati e che possono redigere il bilancio abbreviato sono considerate **micro-imprese** (per cui possono redigere **il bilancio semplificato**) **quando nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti limiti:**

- totale dell'attivo di Stato Patrimoniale 220.000 di euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni 440.000 di euro;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità

Il D.lgs 125/2024 non definisce la decorrenza dei nuovi parametri. I riferimenti vanno individuati nell'art.2 della Direttiva 2023/2775 secondo cui gli Stati Membri applicano le disposizioni per gli esercizi finanziari che hanno inizio dal 1 gennaio 2024.

LE NOVITA' STATUITE DAL DLGS 125/2024 (4)

REPORT DI SOSTENIBILITA' PER AZIENDE DI MINORI DIMENSIONI

OBBLIGHI DIRETTI:

La Direttiva oltre agli obblighi di rendicontazione diretta a carico delle aziende minori

**Aziende Minori
Dimensioni**

OBBLIGHI INDIRETTI:

Con riferimento agli "altri obblighi informativi" di cui all'art. 3 del D.lgs 125/2024 le informazioni sulla "catena del valore", secondo cui:



Da qui emerge chiaramente un impatto indiretto e non marginale per le aziende minori per il tramite le grandi imprese


LE NOVITA' STATUITE DAL DLGS 125/2024 (5)

REPORT DI SOSTENIBILITA' PER AZIENDE DI MINORI DIMENSIONI

ALTRI OBBLIGHI INFORMATIVI AI SENSI art. 3

4. Ove applicabile, tra le informazioni richieste dai commi 1, 2 e 3 sono incluse le informazioni sulle attività dell'impresa e sulla sua catena del valore, comprese le informazioni concernenti i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura.

Inoltre, se del caso, contengono anche riferimenti ad altre informazioni incluse nella relazione sulla gestione e agli importi registrati nei bilanci d'esercizio annuali, nonché ulteriori precisazioni in merito. Per i primi tre esercizi finanziari oggetto di rendicontazione ai sensi del presente decreto, qualora non siano disponibili tutte le informazioni relative alla sua catena del valore, la società obbligata include nella rendicontazione di sostenibilità una spiegazione degli sforzi compiuti per ottenere tali informazioni sulla sua catena del valore, i motivi per cui non è stato possibile ottenere tutte le informazioni necessarie e i suoi piani per ottenerle in futuro.



**CATENA
DEL VALORE**

LE NOVITA' STATUITE DAL DLGS 125/2024 (6)

REPORT DI SOSTENIBILITA' PER AZIENDE DI MINORI DIMENSIONI

Per le società di dimensioni non grandi e altre determinate tipologie di imprese, il Decreto prevede la possibilità di una deroga rispetto alla disciplina e agli obblighi ordinari

«In deroga ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e fatto salvo quanto previsto all'articolo 7, le piccole e medie imprese quotate, gli enti piccoli e non complessi definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 145), del regolamento (UE) n. 575/2013, le imprese di assicurazione captive di cui all'articolo 13, punto 2), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e le imprese di riassicurazione captive definite all'articolo 13, punto 5), della suddetta direttiva, possono limitare la rendicontazione di sostenibilità alle informazioni seguenti:

- 1) una breve descrizione del modello e della strategia aziendali dell'impresa;**
- 2) una descrizione delle politiche dell'impresa in relazione alle questioni di sostenibilità;**
- 3) i principali impatti negativi, effettivi o potenziali, dell'impresa in relazione alle questioni di sostenibilità e le eventuali azioni intraprese per identificare, monitorare, prevenire o attenuare tali impatti negativi effettivi o potenziali o per porvi rimedio;**
- 4) i principali rischi per l'impresa connessi alle questioni di sostenibilità e le modalità di gestione di tali rischi adottate dall'impresa;**
- 5) gli indicatori fondamentali necessari per la comunicazione delle informazioni di cui alle lettere a), b, c) e d).**

LE NOVITA' STATUITE DAL DLGS 125/2024 (7)

REPORT DI SOSTENIBILITA' PER AZIENDE DI MINORI DIMENSIONI

1

Un altro aspetto di coinvolgimento indiretto rilevante delle PMI riguarda la connessione tra il mondo delle imprese e **il settore finanziario**. Poiché anche le banche e le istituzioni finanziarie saranno coinvolte nella rendicontazione di sostenibilità e nella valutazione degli impatti dei rischi di sostenibilità sugli investimenti e sulla gestione del credito, le PMI saranno direttamente coinvolte in quanto soggetti collegati al sistema bancario o tramite le loro relazioni con le grandi imprese. Le grandi imprese dovranno fornire informazioni sulle loro prestazioni per accedere al credito e agli strumenti finanziari senza oneri aggiuntivi o garanzie extra.

2

Un altro elemento riguarda **l'allocazione e la spesa dei finanziamenti provenienti per lo più dai fondi UE** per la ripresa e la resilienza. Anche in questo ambito, sono evidenti segnali che introducono i concetti di sostenibilità nei progetti e nelle fasi esecutive.

LE NOVITA' STATUITE DAL DLGS 125/2024 (8)

Commissione Reporting Sostenibilità – INFORMATIVA REPORTING SOSTENIBILITA' (IRS)

- 1** IRS 1 – L'entrata in vigore della Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Le scadenze per le imprese (26 gennaio 2024);
- 2** IRS 2 – L'architettura dei principi di rendicontazione trasversali ESRS 1 ed ESRS 2 (21 febbraio 2024);
- 3** IRS 3 – Dall'analisi di materialità alla doppia rilevanza: una guida applicativa (19 marzo 2024);
- 4** IRS 4 – Strategia e Modello Aziendale. Guida alla rendicontazione secondo gli standard ESRS (11 aprile 2024);
- 5** IRS 5 – Value Chain: Rendicontazione da parte delle società degli impatti, dei rischi e delle opportunità materiali connessi con la catena del valore secondo l'ESRS1. Utilizzo di stime e proxy di settore (21 maggio 2024);

LE NOVITA' STATUITE DAL DLGS 125/2024 (9)

Commissione Reporting Sostenibilità – INFORMATIVA REPORTING SOSTENIBILITA' (IRS)

6

IRS 6 – Le Società Benefit Principali caratteristiche giuridiche e obblighi di rendicontazione (12 giugno 2024);

7

IRS 7 – La “Dichiarazione di Sostenibilità” nella relazione sulla gestione societaria. Indicazioni per PMI e microimprese (12 luglio 2024);

8

**IRS 8 – La rendicontazione di sostenibilità consolidata di gruppo
Disposizioni normative estese ai Gruppi societari (13 settembre 2024);**

9

IRS 9 - Gestione del rischio e controlli interni sulla rendicontazione di sostenibilità. Proposte operative e raccordo con gli adeguati assetti ex 2086 c.c. (9 ottobre 2024);

10

IRS 10 - Il Revisore della sostenibilità- Requisiti e obblighi della nuova figura professionale (18 novembre 2024).

11

IRS 11- Il processo di implementazione dei fattori ESG nelle PMI

**IRS 12 L’informativa ambientale (E) nella dichiarazione di sostenibilità dell’impresa e nella valutazione del merito creditizio.
(febbraio 2025)**

LE NOVITA' STATUITE DAL DLGS 125/2024 (10)

REPORT DI SOSTENIBILITA' PER AZIENDE DI MINORI DIMENSIONI

L'EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) il 22 gennaio 2024 ha presentato il VSME (Voluntary Sustainability Reporting Standard for SMEs), uno standard appositamente pensato per le PMI che vogliono impegnarsi volontariamente nella rendicontazione della sostenibilità.

In quella data, l'EFRAG ha avviato una consultazione pubblica sul progetto di esposizione per lo standard volontario (VSME Draft I), mantenendo la consultazione aperta fino al 21 maggio 2024.

Il 30 ottobre 2024 questo standard è stato revisionato (VSME Draft II), per semplificarne l'applicabilità e rendere il processo di rendicontazione volontaria più accessibile alle PMI.

Il 17 dicembre 2024 EFRAG pubblica la versione definitiva

LE NOVITA' STATUITE DAL DLGS 125/2024 (11)

REPORT DI SOSTENIBILITA' PER AZIENDE DI MINORI DIMENSIONI

EFRAG
sustainability reporting

EXPOSURE DRAFT

ESRS FOR LISTED SMALL- AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES (ESRS LSME)

JANUARY 2024

OPEN FOR COMMENTS UNTIL 21 MAY 2024

EFRAG
sustainability reporting

EXPOSURE DRAFT

VOLUNTARY ESRS FOR NON-LISTED SMALL- AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES (VSME ESRS)

JANUARY 2024


OPEN FOR COMMENTS UNTIL 21 MAY 2024

LE NOVITA' STATUITE DAL DLGS 125/2024 (12)

REPORT DI SOSTENIBILITA' PER AZIENDE DI MINORI DIMENSIONI

EUROPEAN SUSTAINABILITY REPORTING STANDARDS –ESRS PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

**Traduzione italiana della bozza in
consultazione del VSME ESRS
curata dall'OIC**



**17 dicembre 2024,
<https://www.efrag.org>
Voluntary Sustainability Reporting
Standard for non listed SMES in VSME**



LE NOVITA' STATUITE DAL DLGS 125/2024 (13)

MODIFICA DEI PARAMETRI DIMENSIONALI

Lo standard VSME (Voluntary Sustainability Reporting Standard for SMEs) è un framework semplificato ideato per la rendicontazione delle informazioni di sostenibilità da parte di micro, piccole e medie imprese (PMI) non quotate.

Lo standard supporta le PMI facilitando la raccolta e la comunicazione trasparente dei dati relativi ai propri impatti ESG, promuovendo la sostenibilità e l'adozione di pratiche aziendali responsabili.

Lo standard VSME ha quattro caratteristiche principali che lo differenziano dagli altri standard di rendicontazione ESRS:

- ① **Volontarietà:** è stato creato per tutte le imprese non obbligate dalla normativa CSRD che vogliono redigere il Bilancio di Sostenibilità su base volontaria:
- ② **Accessibilità:** è progettato per tutte le PMI, anche le micro, e permette di sviluppare una dichiarazione di sostenibilità senza dover eseguire analisi complesse e costose da preparare.
- ③ **Modularità:** è composto da due moduli, in modo da offrire flessibilità alle PMI nella scelta delle informazioni da rendicontare.
- ④ **Risposta alle richieste di Stakeholders:** permette alle PMI di soddisfare le richieste di dati sulla sostenibilità avanzate da clienti, banche, investitori e altri stakeholder in modo proporzionato alle dimensioni e capacità aziendali

MODIFICA DEI PARAMETRI DIMENSIONALI

STRUTTURA del VSME

- 1** Gli standard VSME sono una versione estremamente semplificata degli ESRS
- 2** Il VSME adotta un approccio modulare per massimizzare la proporzionalità e l'accessibilità per le PMI di diverse dimensioni e capacità. La struttura si articola in tre moduli principali:
- 3** Gli VSME si compongono di due differenti moduli:
 - il Basic Module**: composto da undici Disclosure Requirement (DR), è ideato per le microimprese, e costituisce un requisito minimo per la stesura di un report conforme agli VSME;
 - il Comprehensive Module**: con nove DR aggiuntivi, per un totale di diciotto, integra quanto richiesto dal Basic Module, approfondendo la gestione degli aspetti di sostenibilità con una granularità maggiore.

LE NOVITA' STATUITE DAL DLGS 125/2024 (15)

MODIFICA DEI PARAMETRI DIMENSIONALI STRUTTURA del VSME

Il **Basic Module** contiene 11 **Disclosure Requirement (DR)** essenziali, suddivisi in quattro aree principali:

1. Informazioni generali (DR B1 e B2):

1. Numero di dipendenti
2. Settore di attività
3. Politiche e pratiche di sostenibilità

2. Ambiente (DR B3 – B7):

1. Consumi energetici ed emissioni di GHG (*Scope 1 e Scope 2 Location Based*)
2. Inquinamento di aria, acqua e suolo
3. Impatti su aree ad alta biodiversità
4. Consumo e prelievo idrico
5. Rifiuti generati e loro destinazione (riciclo o riuso)

3. Aspetti sociali (DR B8 – B11):

1. Composizione della forza lavoro (numero, genere, tipo di contratto)
2. Numero e tasso di infortuni
3. Salario minimo rispetto al salario di sussistenza
4. *Gender pay gap* (per aziende con più di 150 dipendenti)
5. Ore di formazione annue per dipendente

4. Governance (DR B12):

1. Eventuali sanzioni o condanne per frodi o corruzione

LE NOVITA' STATUITE DAL DLGS 125/2024 (15)

MODIFICA DEI PARAMETRI DIMENSIONALI

STRUTTURA del VSME

Il **Modulo Comprehensive** è stato pensato allo scopo di consentire all'impresa di rispondere, in modo esaustivo, alle esigenze informative dei propri partner commerciali, come investitori, banche e clienti, oltre a quelle incluse nel Modulo Base.

Informazioni generali: queste informative si aggiungono a quelle del Modulo Base

C1 – Strategia: modello di business, e iniziative legate alla sostenibilità

C2. Descrizione delle pratiche, delle politiche e delle iniziative future per la transizione verso un'economia più sostenibile.

1.Ambiente:

C3. Obiettivi di riduzione dei gas serra e transizione climatica

C4. Rischi climatici

2.Aspetti sociali:

C5 – Caratteristiche aggiuntive (generali) della forza lavoro.

C6 – Ulteriori informazioni sulla forza lavoro – Politiche e processi sui diritti umani.

C7 – Incidenti gravi e negativi sui diritti umani.

3.Governance (DR B12):

C8. Ricavi in alcuni settori ed esclusione dai benchmark di riferimento dell'UE.

C9. Indice di diversità di genere negli organi di governance

LE NOVITA' STATUITE DAL DLGS 125/2024 (16)

DOVE SI COLLOCA L'INFORMATIVA SULLA SOSTENIBILITA'

Art. 3.

1. Le imprese di cui all'articolo 2 che siano imprese di grandi dimensioni, nonché le piccole e medie imprese quotate **includono in un'apposita sezione della relazione sulla gestione le informazioni** necessarie alla comprensione dell'impatto dell'impresa sulle questioni di sostenibilità, nonché le informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull'andamento dell'impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione.

- 1 La rendicontazione di sostenibilità dovrà essere necessariamente collocata **in un'apposita sezione della Relazione sulla Gestione** (art. 3, 1° comma del D.lgs 125/2024) e **non in un fascicolo a parte**.
- 2 La rendicontazione di sostenibilità diviene così parte integrante dell'informativa annuale delle società.
- 3 L'informazione di sostenibilità avrà **natura quantitativa e qualitativa (narrativa)**, e dovrà essere di **carattere retrospettivo ma anche prospettico (forward-looking)**.

LE NOVITA' STATUITE DAL DLGS 125/2024 (17)



1

INIZIATIVE PER L'AMBIENTE

2

INIZIATIVE PER IL SOCIALE

3

**INIZIATIVE PER LA
GOVERNANCE**

LE NOVITA' STATUITE DAL DLGS 125/2024 (18)

COLLEGIO SINDACALE

Dicembre 2024, Norme Comportamento del Collegio Sindacale delle società non quotate

Norma 3.4. Vigilanza sulla rendicontazione di sostenibilità

1

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza delle disposizioni stabilite dall'ordinamento in tema di rendicontazione societaria di sostenibilità, sul processo di formazione e di pubblicazione del report di sostenibilità

2

Il collegio sindacale scambia informazioni con il revisore legale incaricato dell'attestazione della rendicontazione di sostenibilità in ordine alla pianificazione delle relative attività, al livello di estensione dei controlli alle società del gruppo i cui dati sono inclusi nel documento.

LE NOVITA' STATUITE DAL DLGS 125/2024 (19)

COLLEGIO SINDACALE

Dicembre 2024, Norme Comportamento del Collegio Sindacale delle società non quotate

Norma 3.4. Vigilanza sulla rendicontazione di sostenibilità

3

Vigilanza sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema di controllo interno

Il collegio sindacale verifica se il sistema di controllo interno (Norma 3.6.) sia stato integrato e l'impatto sull'attività sociale e sulla governance dell'approccio ESG e del rispetto delle disposizioni in materia

4

Vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione

Il collegio, inoltre, vigila sul ruolo dell'organo di amministrazione (Norma 3.3.) affinché, nella definizione delle strategie della società (ed eventualmente del gruppo), persegua il successo sostenibile.

ALTRE CRITICITA' PER IL BILANCIO 2024 (1)

1

COPERTURA PERDITA ANNO 2000

Il Decreto Liquidità (D.L. 23 del 2020) aveva sospeso temporaneamente la disciplina che stabiliva sia l'obbligo di riduzione del capitale o di ricapitalizzazione, sia la causa di scioglimento delle società in caso di perdite che riducessero il capitale sociale.

Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo è stato posticipato al quinto esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, dunque se entro l'esercizio 2025 la perdita non sarà diminuita a meno di un terzo, l'assemblea in fase di approvazione del bilancio dovrà ridurre il capitale in proporzione alle perdite accertate.

Con riferimento alle perdite che riducessero il capitale al di sotto del minimo legale, la norma in deroga stabiliva che l'assemblea, convocata senza indugio dagli amministratori, poteva agire alternativamente:

1) rinviando al quinto esercizio successivo (ossia l'esercizio 2025 per le perdite 2020) l'immediata riduzione del capitale e il contemporaneo aumento a una cifra sufficiente per tornare al minimo legale richiesto;

2)deliberando la trasformazione della società in altra forma non avente l'obbligo del requisito del capitale minimo.

ALTRE CRITICITA' PER IL BILANCIO 2024 (2)

ABBATTIMENTO DELLE RISERVE

L'abbattimento delle riserve deve avvenire secondo un ordine prestabilito, che tiene conto del loro grado di disponibilità per i soci, a pena di nullità della relativa delibera. L'ordine è il seguente:

- 1)prima occorre utilizzare le riserve volontarie o facoltative;**
- 2)successivamente, le riserve statutarie, sia libere sia vincolate;**
- 3)quindi i fondi di rivalutazione, la parte di riserva da sovrapprezzo equiparata alla riserva legale, la riserva legale.**

RINUNCIA RESTITUZIONE FINANZIAMENTI SOCI

La rinuncia del credito da parte del socio, che si concretizza in un atto formale effettuato esplicitamente nella prospettiva del rafforzamento patrimoniale della società, è trattata contabilmente alla stregua di un apporto di patrimonio a prescindere dalla natura originaria del credito. Pertanto, in tal caso, la rinuncia dei soci al diritto alla restituzione trasforma il debito della società in una posta di patrimonio netto.


Contabilmente prestare attenzione al conto finanziamenti specifica voce D3 – Debiti verso soci per finanziamenti. Il debito è rilevato con il criterio del costo ammortizzato, salvo il caso di esonero dalla sua applicazione, prevista, per esempio, per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e per le micro imprese, ovvero nel caso in cui i relativi effetti siano irrilevanti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta

ALTRE CRITICITA' PER IL BILANCIO 2024 (3)


LO SVINCOLO DELLA RISERVA PER SOSPENSIONE AMMORTAMENTI

I soggetti che si sono avvalsi della sospensione degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali, ricorrendo al regime derogatorio di cui all'art. 60 comma 7-bis ss. del DL 104/2020 (conv. L. 126/2020), hanno destinato a una riserva indisponibile utili (o, in mancanza, riserve di utili o utili di esercizi successivi) di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata.

La norma è finalizzata a evitare che venga distribuito ai soci un utile fittizio, in quanto conseguito soltanto per effetto della disciplina derogatoria e, quindi, della mancata rilevazione degli ammortamenti.



MODALITA' PER SVINCOLARE LA RISERVA?



In linea generale, la liberazione può avvenire nel corso del normale processo di ammortamento oppure nel momento in cui l'immobilizzazione fuoriesce dall'attività d'impresa attraverso la vendita

ALTRE CRITICITA' PER IL BILANCIO 2024 (4)

Per procedere correttamente va considerato se la sospensione sia accompagnata o meno all'estensione della vita utile del bene

1

Sospensione con 'estensione della vita utile del bene, tale rilevazione avviene negli esercizi successivi al termine del periodo di ammortamento originario ed è, quindi, in tali esercizi che la riserva deve essere liberata.

ESEMPIO: un bene acquisito a inizio 2021, con costo storico pari a 10.000 euro e vita utile originaria di 5 anni (il periodo di ammortamento originario si conclude, quindi, nel 2025).

Supponendo che gli ammortamenti siano stati sospesi soltanto nel 2023 e che la vita utile del bene sia stata estesa di un anno, la riserva dovrebbe essere liberata per il suo intero importo (2.000) nell'esercizio (2026) successivo al termine del periodo di ammortamento originario.

ALTRE CRITICITA' PER IL BILANCIO 2024 (5)

2

Sospensione senza all'estensione della vita utile del bene, le quote di ammortamento sospese sono rilevate in bilancio negli esercizi successivi alla sospensione. In tale fattispecie, secondo il documento di ricerca FNC e CNDCEC di marzo 2021 e l'orientamento prevalente in dottrina, la parte della riserva da liberare dovrebbe essere determinata, in ciascun esercizio, come differenza tra la quota di ammortamento rilevata in bilancio a seguito della sospensione e la quota di ammortamento che sarebbe stata rilevata a Conto economico in assenza di deroga.

ESEMPIO: un bene acquisito a inizio 2021, con costo storico pari a 10.000 euro e vita utile originaria di 5 anni (il periodo di ammortamento originario si conclude, quindi, nel 2025).

Supponendo che gli ammortamenti siano stati sospesi soltanto nel 2023 e che la vita utile del bene non sia stata estesa, la riserva dovrebbe essere liberata in parte (1.000) nell'esercizio 2024 e per la parte residua (1.000) nell'esercizio 2025.

ALTRE CRITICITA' PER IL BILANCIO 2024 (6)

Interpretazione più prudentiale, in base alla quale la riserva potrebbe essere liberata soltanto al termine del periodo di ammortamento, nel momento in cui viene meno il disallineamento tra piano di ammortamento originario e piano rideterminato.

Ove si condividesse tale impostazione, nell'esempio riportato la riserva potrebbe essere liberata per il suo intero importo (2.000) soltanto nell'esercizio 2025.

Quanto al momento in cui registrare la relativa scrittura contabile, in riferimento alla liberazione della riserva, trovino applicazione le indicazioni formulate con riferimento alla sua costituzione.

A tal riguardo, la circ. Assonime n. 2/2021 (§ 1.4) e il documento di ricerca FNC e CNDCEC di marzo 2021 (§ 2, Parte I) hanno evidenziato che, **mentre la determinazione degli ammortamenti sospesi avviene in sede di formazione del bilancio, la costituzione della riserva avviene in sede di approvazione del bilancio e, quindi, di destinazione degli utili.**

Da quanto riportato si desume che, in modo analogo, la liberazione della riserva avviene in sede di approvazione del bilancio e di destinazione degli utili, con registrazione della relativa scrittura contabile nel successivo esercizio.

Resta ferma, anche in questo caso, l'informativa nella Nota integrativa relativa all'esercizio in cui maturano i presupposti per la liberazione.

RESPONSABILITA' SINDACI e REVISORI: NOVITA' (1)

RESPONSABILITA' DEI SINDACI art. 2407

Il documento pubblicato sul sito internet della Camera dei Deputati – Servizio Studi – dello scorso 30.5.2024 conferma l'avvenuta approvazione senza modifiche da parte dell'Assemblea, nella seduta del 29.5.2024, dell'AC 1276 che modifica l'articolo 2407, cod. civ., in materia di responsabilità dei componenti dei collegi sindacali delle società di capitali, e del sindaco unico di Srl.

Il perno della modifica consiste nella sostituzione dell'attuale sistema incentrato sulla responsabilità solidale dei sindaci con gli amministratori della società, con un sistema di responsabilità che viene parametrata e collegata (nella sua quantificazione) al compenso percepito dai sindaci per l'espletamento del loro incarico.

RESPONSABILITA' SINDACI e REVISORI: NOVITA' (2)

Normativa vigente	A.C. 1276
Codice civile Art. 2407	
Responsabilità	Responsabilità
I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.	Identico.
Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.	<p>← RESPONSABILITA' DIRETTA ED ESCLUSIVA</p> <p>Al di fuori delle ipotesi in cui hanno agito con dolo, anche nei casi in cui la revisione legale è esercitata da collegio sindacale a norma dell'articolo 2409- bis, secondo comma, i sindaci che violano i propri doveri sono responsabili per i danni cagionati alla società che ha conferito l'incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito, secondo i seguenti scaglioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> per i compensi fino a 10.000 euro, quindici volte il compenso; per i compensi da 10.000 a 50.000 euro, dodici volte il compenso; per i compensi maggiori di 50.000 euro, dieci volte il compenso.
All'azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395.	Identico.
	L'azione di responsabilità verso i sindaci si prescrive nel termine di cinque anni dal deposito della elazione di cui all'articolo 2429 relativa all'esercizio in cui si è verificato il danno.

RESPONSABILITA' SINDACI e REVISORI: NOVITA' (3)

La riforma di cui dobbiamo attendere il completamento dell'iter parlamentare e la definitiva entrata in vigore, si caratterizza per le seguenti novità:

1

Introduce un «sistema di perimetrazione» della responsabilità dei sindaci. Entro un perimetro massimo proporzionale al compenso annuo percepito dal sindaco stesso.


fino a 10.000 euro, 15 volte il compenso
da 10.000 a 50.000 euro, 12 volte il compenso
oltre 50.000 euro, 10 volte il compenso

2


La scelta di individuare nel termine di 5 anni viene motivata nella relazione illustrativa, in cui si fa riferimento alla necessità di uniformare la disciplina per i sindaci con quella prevista per i revisori legali, per "ragioni di equità" e per "la circostanza che, frequentemente, il collegio sindacale svolge la funzione di revisione legale". Si ricorda, in proposito, che l'azione di risarcimento nei confronti dei revisori legali si prescrive, ex art. 15, comma 3, della d.lgs. n. 39/2010, nel termine di 5 anni dalla data della relazione di revisione sul bilancio d'esercizio o consolidato emessa al termine dell'attività di revisione cui si riferisce l'azione di risarcimento.

RESPONSABILITA' SINDACI e REVISORI: NOVITA' (4)

LE NORME DI COMPORTAMENTO DEI SINDACI DELLE SOCIETA' NON QUOTATE, 20 dicembre 2023



EQUO COMPENSO



LE NORME DI COMPORTAMENTO DEI SINDACI DELLE SOCIETA' NON QUOTATE. NORMA 1.5-RETRIBUZIONE (1)



Il principio, garantito dalla legge n. 49/2023, ha trovato conferma nella sentenza n. 8580 del 2024 del Tar del Lazio, nella quale viene sancito che sono nulle le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all'opera prestata.

NOVITA' PER I REVISORI art. 25 octies del D.Lgs 136/24 (1)

Il 27 settembre 2024 è stato pubblicato, in Gazzetta Ufficiale, il Decreto Legislativo 13 settembre 2024, n. 136, noto, tra gli addetti ai lavori, come Correttivo ter, che introduce rilevanti modifiche al Codice della Crisi d'Impesa e dell'Insolvenza (CCII).

Tra le novità, la modifica all'art. 25-octies rafforza il ruolo proattivo dell'organo di controllo nel Codice della Crisi estendendolo ai soggetti preposti alla revisione legale. In particolare, l'organo di controllo societario e il soggetto incaricato della revisione legale, nell'esercizio delle rispettive funzioni:

- 1 segnalano, per iscritto, all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti degli indizi di precrisi, e**
- 2 presentano l'istanza di accesso alla composizione negoziata di cui all'articolo 17, CCII, quando ricorrono i presupposti.**

NOVITA' PER I REVISORI art. 25 octies del D.Lgs 126/24 (2)

Art. 25-octies (previgente)	Art. 25-octies vigente dal 28 09 2024
<p>1. L'organo di controllo societario segnala, per iscritto, all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 17.</p> <p>La segnalazione è motivata, è trasmessa con mezzi che assicurano la prova dell'avvenuta ricezione e contiene la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese. In pendenza delle trattative, rimane fermo il dovere di vigilanza di cui all'articolo 2403 del codice civile.</p> <p>2. La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo ai sensi del comma 1 e la vigilanza sull'andamento delle trattative sono valutate ai fini della responsabilità prevista dall'articolo 2407 del codice civile.</p>	<p>1. L'organo di controllo societario e il soggetto incaricato della revisione legale, nell'esercizio delle rispettive funzioni, segnalano, per iscritto, all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 17.</p> <p>La segnalazione è motivata, è trasmessa con mezzi che assicurano la prova dell'avvenuta ricezione e contiene la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese. In pendenza delle trattative, rimane fermo il dovere di vigilanza di cui all'articolo 2403 del codice civile.</p> <p>2. La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo ai sensi del comma 1 e la vigilanza sull'andamento delle trattative sono valutate ai fini dell'attenuazione o esclusione della responsabilità prevista dall'articolo 2407 del codice civile o dall'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. La segnalazione è in ogni caso considerata tempestiva se interviene nel termine di sessanta giorni dalla conoscenza, che non sussiste in caso di colpevole ignoranza, delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), da parte dell'organo di controllo. 2-bis. Al solo fine di agevolare la previsione di cui all'articolo 3, comma 3, l'organo di controllo societario e il soggetto incaricato</p>

NOVITA' PER I REVISORI art. 25 octies del D.Lgs 126/24 (3)

«TEMPESTIVA» INDICAZIONE DI SEGNALI DI CRISI

Art. 2, rubricato "Modifiche alla Parte Prima, Titolo I, Capo II, Sezione I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14", contenente la disciplina dei Principi Generali.


Con l'art. 2, il legislatore interviene sull'art. 3, co. 4 del CCII, sostituendo le parole:

"Costituiscono segnali per la previsione di cui al comma 3"

con

"Costituiscono segnali che, anche prima dell'emersione della crisi o dell'insolvenza, agevolano la previsione di cui al comma 3".

Il novellato art. 3 del CCII, dunque, non si limita ad annoverare soltanto gli indicatori propri di una crisi in atto, ma, piuttosto, suggerisce che quegli stessi indicatori permettano di prevedere e prevenire la crisi, **evitando sin dal principio che si manifesti.**




SISTEMI DI ALLERTA PRECOCE

SISTEMI DI ALLERTA PRECOCE

Relazione illustrativa al correttivo ter

«Si ribadisce e si precisa così l'intento del legislatore delegato in sede di attuazione della direttiva, finalizzato a fornire all'imprenditore strumenti di monitoraggio della propria attività non solo tramite l'adozione di misure idonee di rilevazione della crisi già in atto ma anche con l'individuazione di segnali che, se considerati e valutati tempestivamente, consentono di evitare la situazione di difficoltà. In definitiva, l'imprenditore che si muove secondo le indicazioni fornite, agendo costantemente in via preventiva, evita la crisi e, se non vi riesce, ha maggiori possibilità di perseguire con successo il proprio risanamento»



1

Gli adeguati assetti dovranno essere in grado di captare anche **segnali di precrisi o probabilità di crisi**.

2

Situazione di "squilibrio patrimoniale o economico finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza e risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa".

NOVITA' PER I REVISORI art. 25 octies del D.Lgs 126/24 (5)

Gli adeguati assetti dovranno essere in grado di captare anche segnali di precrisi o probabilità di crisi.

La relazione evidenzia che il legislatore ha sottolineato, anche se indirettamente, come gli adeguati assetti siano strumento per controllo continuo circa la permanenza o meno della continuità e della esistenza o meno di segnali di crisi.

Si aggiunge che il controllo continuo, aziendalisticamente parlando, si attuerà, salvo casi particolari, in occasione dei bilanci infrannuali che l'impresa deve redigere abitualmente.

Si può quindi dedurre che, alla luce dell'ultimo intervento normativo, la finalità è sicuramente quella di precisare che nella costruzione e gestione degli assetti, l'imprenditore dovrà strutturarli anche per intercettare segnali di precrisi o di probabilità di crisi.

NOVITA' PER I REVISORI art. 25 octies del D.Lgs 126/24 (6)

COME PROCEDERE OPERATIVAMENTE?

Assirevi, Documento di Ricerca n. 259, L'Obbligo di segnalazione da parte del revisore di situazioni di crisi ed insolvenza ai sensi dell'art. 25-octies CCII modificato dal D.Lgs n. 136/2024 ("Correttivo Ter"), Dicembre 2024

CHIARISCE IL DETTATO NORMATIVO «NELL'ESERCIZIO DELLE RISPETTIVE FUNZIONI»

1

FUNZIONI COLLEGIO SINDACALE

2

FUNZIONI REVISORE LEGALE

NOVITA' PER I REVISORI art. 25 octies del D.Lgs 126/24 (7)

FUNZIONI COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale, organo di controllo interno, svolge, un'attività di vigilanza continuativa sull'operato degli amministratori, a partire dal controllo, ex art. 2403 cod. civ. (richiamato anche al comma 1 dell'art. 25-octies CCII), sulla corretta istituzione di "un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell'articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative", ai sensi di quanto previsto all'art. 3 CCII. Il controllo dei Sindaci si estende al rispetto dei principi di corretta amministrazione e all'osservanza della legge e dello statuto da parte degli amministratori. L'ampiezza dei compiti di vigilanza attribuiti dalla legge al Collegio Sindacale è poi alimentata da specifici poteri ispettivi e di attivazione.

Ai Sindaci è attribuito il potere/dovere di:

- 1) intervenire sulle operazioni potenzialmente dannose per la società;**
- 2) di convocare l'assemblea (anche ai sensi degli artt. 2446 e 2447 cod. civ.);**
- 3) di impugnare le delibere che possano recare pregiudizio alla società;**
- 4) di formulare denuncia al Tribunale ai sensi dell'art. 2409 cod. civ.;**
- 5) di avviare l'azione di responsabilità.**

NUOVE NORME DI COMPORTAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE SOCIETA' NON QUOTATE-dicembre 2024

SEZIONE 11. ATTIVITA' DEL COLLEGIO SINDACALE NELLA CRISI DI IMPRESA

FUNZIONI REVISORE LEGALE DEI CONTI

La revisione legale è l'attività svolta da un soggetto indipendente, a tal fine incaricato, sul bilancio d'esercizio e/o consolidato di una società, che si sostanzia in una serie di verifiche e procedure volte all'espressione di un giudizio sul bilancio nel suo complesso. L'attività di revisione legale è svolta seguendo precisi e specifici standard di riferimento (ISA ITALIA).

1) **E' abbastanza evidente che il revisore al fine di recepire adeguatamente le disposizioni di cui all'art. 25- octies CCII non possa prescindere dalle attività di auditing statuite dal Principio ISA 570.** Al riguardo è noto che trattasi di procedure che temporalmente si riferiscono al momento dell'emissione della propria relazione e non all'eventualità che l'esigenza della segnalazione del venire meno del presupposto della continuità intervenga in corso di esercizio.

1) Lo stesso principio SA Italia 250B, che disciplina le verifiche periodiche della regolare tenuta della contabilità sociale affidate al revisore, al par. 14 ("Contenuto delle verifiche periodiche") non prevede infatti lo svolgimento di procedure di analisi in merito alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società revisionata o alle prospettive future della stessa.

NOVITA' PER I REVISORI art. 25 octies del D.Lgs 126/24 (9)

POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DELLA CONTINUITA' AZIENDALE (1)



DATI CONSUNTIVI

DATI PREVENTIVI

STATO PATRIMONIALE
CONTO ECONOMICO
RENDICONTO FINANZIARIO

BUDGET GENERALE DI
ESERCIZIO

PIANI PREVISIONALI

CONTABILITA'
ANALITICO
GESTIONALE

ADEGUATI
ASSETTI
AMMINISTRATIVI
-CONTABILI

NOVITA' PER I REVISORI art. 25 octies del D.Lgs 126/24 (10)

POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DELLA CONTINUITA' AZIENDALE (1)

1

PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

2

RENDICONTO FINANZIARIO

3


INDICATORI FINANZIARI

NOVITA' PER I REVISORI art. 25 octies del D.Lgs 126/24 (11)

POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DELLA CONTINUITA' AZIENDALE (1)

PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

La pianificazione finanziaria è lo strumento principe per la riduzione del rischio d'impresa: le imprese devono migliorare le proprie previsioni finanziarie per massimizzare l'utilità delle proprie risorse.



NOVITA' PER I REVISORI art. 25 octies del D.Lgs 126/24 (12)

POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DELLA CONTINUITA' AZIENDALE (1)

Per aziende medio-grandi(quotate) esigenza conoscitiva per investitori

Per aziende medio-piccole esigenza conoscitiva per mercato del credito (Banche) che non prestano più attenzione agli ultimi bilanci ma alla capacità delle aziende di rimborsare le rate del prestito

**FLUSSO di
Cassa
Previsionale**

Le banche valutano con più attenzione la capacità di generare cash flow operativo positivo (ossia autofinanziamento)

La ricostruzione del flusso generato dalla gestione reddituale è solo una delle misure dell'autofinanziamento aziendale. Il documento che evidenzia in dettaglio quale attività aziendale abbia generato o assorbito liquidità è il prospetto di Cash Flow o **Rendiconto Finanziario (preventivo)**. Con il prospetto di C.F. della variazioni di liquidità è anche possibile determinare l'importo delle liquidità di cassa alla fine del periodo di un piano.

NOVITA' PER I REVISORI art. 25 octies del D.Lgs 126/24 (13)

POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DELLA CONTINUITA' AZIENDALE (1)

RENDICONTO FINANZIARIO

Cash Flow e il rendiconto finanziario sono **strumenti essenziali per gestire con anticipo la tesoreria aziendale, consolidare la struttura patrimoniale delle imprese e prevederne le dinamiche finanziarie** (c.d. *forwardlooking approach*)

A tale scopo, è fondamentale prestare attenzione alla misurazione e alla gestione dei tre cicli di gestione che sono influenzati dal Cash Flow:

1 **Economico: considera costi sostenuti e dei ricavi generati durante il processo produttivo.**

2 **Monetario: traccia dei flussi di denaro in entrata e in uscita durante il processo produttivo.**

3 **Finanziario: coinvolge la gestione dei flussi finanziari, inclusi i pagamenti ai fornitori, la gestione del capitale circolante e la gestione delle fonti di finanziamento.**


NOVITA' PER I REVISORI art. 25 octies del D.Lgs 126/24 (14)

LA REVIEW DEL RENDICONTO FINANZIARIO

CARTE DA LAVORO A SUPPORTO DELLA REVIEW DEL RENDICONTO FINANZIARIO

Il controllo del flusso finanziario permette al revisore di comprendere:

- 1) l'**allocazione di risorse finanziarie**;
- 2) la **diversificazione degli investimenti**;
- 3) la **negoziatura di accordi di finanziamento**;
- 4) la **gestione attiva dei cash flows** per garantire la liquidità necessaria.
- 5) La valutazione del postulato della continuità aziendale per il tramite degli indicatori



QUALI PROCEDURE ?

1

RF IMPORTANTE STRUMENTO DI ANALYTICAL REVIEW


2

RF IMPORTANTE STRUMENTO PER ANALISI COMPARATIVE

NOVITA' PER I REVISORI art. 25 octies del D.Lgs 126/24 (15)

POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DELLA CONTINUITA' AZIENDALE (1)

INDICATORI FINANZIARI




1

Documento CNDCEC, Indici di alerta, ex art. 13, co.2 Codice della Crisi e dell'Insolvenza, ottobre 2019.

IL DSCR: DATI CONSUNTIVI E DATI PREVISIONALI

2

SET INDICATORI TRADIZIONALI: utilizzano solo dati consuntivi



CCN




Cash Flow

NOVITA' PER I REVISORI art. 25 octies del D.Lgs 126/24 (16)

INDICATORI FINANZIARI

**CODICE PRIMA VERSIONE
CNDCEC, CRISI DI IMPRESA. INDICE DI ALLERTA, 20 ottobre 2019**

METODOLOGIA SEQUENZIALE



NOVITA' PER I REVISORI art. 25 octies del D.Lgs 126/24 (17)

POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DELLA CONTINUITA' AZIENDALE (1)

INDICATORI FINANZIARI

CNDCEC, FDC, L'informativa Economico-finanziaria e la bancabilità delle PMI: indicazioni EBA-GL LOM e spunti operativi, 6 novembre 2023
(segue)

Da un punto di vista pratico il set informativo deve contenere:

- 1) Riclassificare i bilanci storici relativamente almeno agli ultimi 3 esercizi;
- 2) Predisporre documenti contabili infrannuali prospettici focalizzati alla stima realistica e sostenibile del reddito e del flusso di cassa prevedendo analisi sia per indici che per flussi
- 3) Gli **INDICATORI DA MONITORARE** sono:
 - variazione del fatturato;
 - EBIT
 - EBITDA
 - Capitale Circolante Netto (CCN)
 - PFN/EBITDA
 - DSCR che in ambito bancario è considerato adeguato con valori pari o superiori ad 1,1;
 - leva finanziaria
 - Interest Coverage Ratio(di particolare interesse e attenzione nell'attuale contesto di aumento dei tassi di interesse)

NOVITA' PER I REVISORI art. 25 octies del D.Lgs 126/24 (18)

POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DELLA CONTINUITA' AZIENDALE (1)

INDICATORI FINANZIARI

Inoltre gli istituti di credito al fine di rilevare una possibile perdita di equilibrio economico-finanziario, solitamente verificano l'esistenza di:

- 1) Debiti scaduti nei confronti dei dipendenti e/o tributari e previdenziali;**
- 2) Una significativa diminuzione di cash flow futuri**
- 3) Un rapporto PFN/EBITDA superiore a 6**
- 4) Ultimi due bilanci in perdita**
- 5) Riduzione del fatturato superiore al 30% rispetto esercizio precedente;**
- 6) Riduzione del patrimonio netto superiore al 50% rispetto esercizio precedente**

PAG. 10 del Documento, es. di Rendiconto

NOVITA' PER I REVISORI art. 25 octies del D.Lgs 126/24 (19)

POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DELLA CONTINUITA' AZIENDALE (1)


INDICATORI FINANZIARI

Dicembre 2024, CNDCEC, La gestione del capitale circolante come leva strategica nelle dinamiche finanziarie dell'impresa»

CCN = ATTIVO CORRENTE – PASSIVO CORRENTE

**ATTIVO CORRENTE =
+ LIQUIDITA' IMMEDIATE
+ LIQUIDITA' DIFFERITA
+ MAGAZZINO**

Rottamazione Magazzino - Legge 213/2023, all'art 1 c.78-85 la possibilità di regolarizzare le rimanenze di magazzino adeguandole alla situazione di giacenza effettiva



ADEGUATA REVIEW
20 settembre 2024, CNDCEC, La Regolarizzazione delle Rimanenze di Magazzino»


NOVITA' PER I REVISORI art. 25 octies del D.Lgs 126/24 (20)

LA REVIEW DEL CCN = REVIEW delle RIMANENZE

ASPETTI PER IL REVISORE LEGALE

L'inventario di magazzino costituisce un'attività fondamentale anche per il revisore legale per garantire la corretta gestione dei beni aziendali. Le sue finalità possono essere così riassunte:

- verificare che il magazzino sia sempre fornito e che le quantità siano corrette;
- calcolare le giacenze e le scorte disponibili;
- tenere sotto controllo le merci in entrata ed uscita.



Il **principio di revisione ISA Italia 500** indica l'inventario di magazzino una procedura rilevante per acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati. Inoltre lo stesso principio prevede che qualora le rimanenze di magazzino siano significative nell'ambito del bilancio, il revisore debba acquisire elementi probativi sufficienti sulla loro esistenza e sulle loro condizioni, mediante:

- partecipazione alle operazioni di inventario fisico;
- svolgimento di procedure di revisione sulle registrazioni inventariali finali dell'impresa per verificare se riflettono i risultati effettivi delle conte.

RAPPORTI BANCHE-IMPRESA

Focus sulle banche e intermediari finanziari: gli obblighi di comunicazione per le banche e gli intermediari finanziari sono stati resi più specifici. Ora, l'obbligo di segnalazione riguarda solo i peggioramenti degli affidamenti concessi e le loro sospensioni o revoche.

Il legislatore, con il correttivo, ha ridefinito i rapporti tra imprese in difficoltà e banche, intervenendo sugli articoli 16 e 18.

Le modifiche mirano a bilanciare gli interessi delle imprese in difficoltà e delle banche, garantendo un accesso più agevole alla composizione negoziata e chiarendo le regole per la gestione dei rapporti creditizi.

RAPPORTI BANCHE-IMPRESA (segue)

1

Accesso alla composizione negoziata: l'accesso alla procedura non incide sulla classificazione del credito né sulla sospensione delle linee di credito, ma richiede una motivazione specifica per l'applicazione delle norme di vigilanza prudenziale. La prosecuzione dei rapporti non comporta responsabilità per le banche.

2

Misure protettive: le misure protettive sono estese a tutti i creditori e includono i contratti bancari, sempre nel rispetto delle norme di vigilanza. La sospensione delle linee di credito può essere mantenuta solo se collegata a tali norme.

3


Finanziamenti: l'autorizzazione del tribunale a contrarre nuovi finanziamenti serve esclusivamente ai fini della prededuzione.

ADEGUATI ASSETTI PER LE COOPERATIVE

**FDC_CNDCEC, 10 ottobre 2024,
ASSETTI ORGANIZZATIVI, AMMINISTRATIVI E CONTABILI:
CHECK-LIST OPERATIVE. FOCUS COOPERATIVE**

Si tratta di una integrazione del documento "Assetti organizzativi, amministrativi e contabili: check-list operative", emanato dalla Fondazione Nazionale Commercialisti congiuntamente al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili il 25 luglio 2023.

- 1. Valutazione del modello di business**
- 2. Valutazione del modello gestionale**
- 3. Valutazione degli adeguati assetti organizzativi**
- 4. Valutazione degli adeguati assetti amministrativi**
- 5. Valutazione degli adeguati assetti contabili**



RISCRITTE PER LE COOPERATIVE



DATEV

KOINOS

GRAZIE